



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

13/03/2019 U-nd/2250/2019



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n.361/XIX Sess./2019

Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

OGGETTO: Attività del CCTS: approvazione modifiche al D.M. 03.08.2015 con eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate.

Cari Presidenti,

nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 21 febbraio scorso sono state presentate ed approvate le modifiche al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) che prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

Queste modifiche, che entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale, pongono fine al periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011, per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

L'obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare. Si allega un'appunto di sintesi che chiarisce i casi particolari.

Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR 151/2011.

Si anticipa infine che nel programma delle attività del CCTS sono in preparazione le RTV relative alle attività di pubblico spettacolo, strutture sanitarie, asili nido, stazioni ferroviarie, nonché una modifica alla RTV sulle autorimesse.

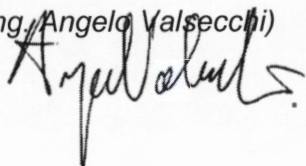
Si ricorda che il CNI è impegnato da tempo, attraverso l'azione del GdL Sicurezza/Prevenzione incendi coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, per l'eliminazione del "doppio binario", in accordo con le categorie professionali dell'area tecnica; tale traguardo, oltre a coronare l'intensa attività promozionale e formativa promossa dal CNI a favore della categoria, rappresenta un'opportunità per tutti i professionisti che si vorranno cimentare nell'approccio prestazionale, in un'ottica di

specializzazione e riqualificazione della disciplina della prevenzione incendi. Non marginale è la considerazione che l'approccio prestazionale rispetto a quello prescrittivo, rafforza il ruolo sussidiario della nostra professione nei confronti degli enti pubblici e dello Stato.

Cordiali saluti.

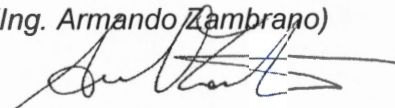
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)



Allegato: appunto di sintesi

APPUNTO

OGGETTO: ELIMINAZIONE DEL DOPPIO BINARIO – MODIFICHE AL DM 3 AGOSTO 2015

Il decreto di modifica del DM 3 agosto 2015 è stato elaborato come primo passaggio di un processo volto a rendere il Codice, in futuro, lo strumento di riferimento per la prevenzione incendi.

Con il decreto che verrà presentato nel CCTS del 21 febbraio vengono introdotti due elementi:

1. l'ampliamento del campo di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività dell'allegato I al DPR 151/2011);
2. l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

1. L'ampliamento del campo di applicazione

Il campo di applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione di alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al DPR 151/2011. Si sottolineano in particolare:

- l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice. L'introduzione dell'attività 69 nel campo di applicazione indica l'applicabilità del Codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse;
- l'introduzione dell'attività 72, legata all'emananda RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.;
- l'introduzione dell'attività 73.

2. L'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

Il decreto di modifica interviene sulla modalità di applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:

- a) Il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV **"di nuova realizzazione"**;
- b) Il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare;
- c) Per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all'intera attività;
- d) Il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I);
- e) Per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.

Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche/ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	• Codice • Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra: • Codice o • Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali.	